

gliarsi, quando si accetti la nostra ipotesi, per il fatto che posteriormente al 367 a.C. vi furono dei collegi consolari esclusivamente patrizi. Ci si potrebbe meravigliare di ciò soltanto se si ammettesse che il consolato fu creato *ex abrupto*, come diretta espressione del compromesso patrizio-plebeo, e che, quindi, ovviamente, fu creato per riservare un posto di console ai *plebei*. Ritenuto invece che il consolato già esisteva da qualche decennio, perché sorto in base a tutt'altre esigenze, non v'è difficoltà ad ammettere che i *plebei* si siano accontentati, nel 367 a.C., dell'assicurazione che uno dei due seggi di console potesse (non: dovesse) essere assegnato ad un candidato plebeo.

POSTILLA PRIMA: « PRAETOR MAXIMUS ».

1. Il misterioso *praetor maximus* di Liv. 7.3.5 (*Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat*) non finirà mai di interessare. Il *praetor maximus* è stato infatti uno dei protagonisti degli *Entretiens sur l'Antiquité classique* svoltisi a Vandoeuvres nel 1966 tra alcuni eminenti specialisti dei problemi di origine¹ ed ha costituito oggetto di un successivo articolo di Arnaldo Momigliano (« *Praetor maximus* » e questioni affini, in *St. Grosso* 1 [1968] 159 ss.).

Come è noto², su questo argomento si è già detto praticamente tutto quello che vi era da dire, da supporre o da fantasticare, se non di più. Heurgon (per cui il *praetor maximus*, come già per il Hanell e per altri, era il superiore di svariati *praetores* militari) rievoca³ della *vetusta lex* persino la formula (*praetor maximos quoi esed eidibus septembris eis clauom pancitod*). Il passo avanti che il Momigliano compie, nel quadro di un ripensamento di tutto il problema delle origini, consiste in un cosciente passo indietro.

Dopo aver fatto una sintesi delle principali teorie contrarie alla

* In *Labeo* 15 (1969) 199 ss.

¹ *Les origines de la République romaine*, Neuf exposés suivis de discussions par Gjerstad, Brown, Rijs, Heurgon, Gabba, Manell, Momigliano, Alföldi, Wieacker, Waszink, van Berchem (Genève, Fondation Hardt, 1967) p. IV-389.

² Cfr. WESENBERG, « *Praetor maximus* », in *ZSS.* 65 (1947) 319 ss.; Id., sv. « *Praetor* », in *PW.* 22.2 (1954) 1581 ss.; WERNER, *Der Beginn der römischen Republik* (1963) 240 ss.; CASSOLA, *La repubblica romana*, in *Nuove questioni di Storia antica* (1967) 285 ss.

³ In *Les origines* cit., art. *Les magistratures romaines et étrusques*, 105 s.

tradizione canonica sulla fondazione della *respublica* (sintesi che ovviamente conduce a risultati non tutti e del tutto credibili), egli sostiene che, tutto sommato, e pur con i suoi punti oscuri, la linea interpretativa preferibile, in ordine ai dati di cui disponiamo, è proprio quella fornita « dalla tradizione romana stessa ». E infatti: *a)* *maximus*, nel latino arcaico, può ben significare il primo o il superiore tra due soli *praetores* (quali erano appunto i due *consules* originari della tradizione); *b)* *maximus* può ben essere, secondo la *lex vetusta*, quello tra i due consoli *penes quem fasces sint* alle idi di settembre (il *maior consul* di Festo sv. *maiozem consulem*); *c)* *maximus praetor* può essere stata anche la designazione « generica » di ciascuno dei due *praetores-consules*; *d)* non vi sono ragioni serie per contestare i Fasti, che ci danno coppie consolari sin dal primo anno della *respublica*; *e)* la inaugurazione del tempio di Giove capitolino (quello su una parete del quale avveniva l'infissione del *clavus annalis*) è databile proprio intorno al 509 a.C. « Siamo dunque costretti a ritornare nelle linee generali alla tradizione: fondazione della repubblica intorno al 510-500 a.C.; sostituzione di due consoli al re ».

2. Non starò a ripetere le ragioni che mi hanno indotto e tuttora mi inducono ad una visione congetturale notevolmente diversa delle origini della *respublica*⁴. Al Momigliano (che valorizza, del resto, argomenti non nuovi) mi permetto di obbiettare, senza pretese di originalità, quanto segue.

Festo sv. « *maiozem consulem* » non sembra affatto confermare, anzi (se mai) indebolisce l'interpretazione di *praetor maximus* come quello tra i due *consules penes quem fasces sint*: primo, perché Festo, nel passo citato, pone questa interpretazione in alternativa con quella *qui prior factus sit*; secondo, perché sempre Festo, sv. *maximum praetorem*, sia pure occupandosi dei soli *praetores* dell'età storica (e non anche dei consoli), usa *maximus* in riferimento al magistrato più autorevole tra più di due colleghi parimenti denominati (*maximum praetorem dicuntur alii eum, qui maximi imperi sit, alii qui aetatis maximae*); terzo, perché ancora Festo, sia nell'uno che nell'altro frammento, quando fa una comparazione tra due colleghi (come è il caso dei *consules*) o tra due gradazioni di autorità (come è il caso del *praetor urbanus* rispetto agli altri pretori o dei *praetores maiores* rispetto agli altri *in Salutis augurio*) ricorre alla coppia *maior-minor* e non a *maximus* (*praetorem autem maiozem urbanum, minores ceteros; . . . pro collegio quidem augurum decretum est, quod in Salutis augurio praetores maiores et minores*

⁴ Cfr., da ultimo, *Storia del diritto romano*⁴ (1968) 58 ss. e citazioni *ivi*.

appellantur, non ad aetatem, sed ad vim imperii pertinere). Può anche darsi, dunque, che *maximus* sia stato usato in arcaico al posto di *maior*, ma è improbabile. Ed è reso ancora più improbabile dall'uso coerente e cosciente che di *maximus* fu fatto *ab antiquo* nelle espressioni *pontifex maximus*, *augur maximus*, *virgo Vestalis maxima*. E allora: o si ammette che il *praetor maximus* della *lex vetusta* fosse il sommo (ed unico) titolare dell'*imperium*, oppure si deve ammettere che egli fosse il *primus inter pares*, ma in un collegio costituito da almeno tre *praetores* (la tesi notissima del De Sanctis).

A prescindere da ogni altra considerazione, questa seconda ipotesi è però meno attendibile perché riuscirebbe difficile capire come mai le *leges Liciniae Sextiae* (o la prassi costituzionale dei decenni precedenti) degradarono uno dei tre *praetores* originari della *respublica* a *praetor minor* rispetto agli altri due (cioè rispetto ai *consules*): cosa, oltre tutto, in contrasto con la tradizione sulle leggi Licinie Sestie (la quale parla di una creazione *ex novo* del terzo e minore *praetor*).

3. Ecco perché (tralasciando di fermarmi sulla screditata teoria del Mommsen, secondo cui *praetor maximus* sarebbe chi [*praetor, dictator, interrex*] si trovi ad esercitare l'*imperium* alle idi di settembre: teoria che peraltro vedo oggi preferita dal Momigliano in un altro e successivo articolo⁵), io penso che il gioco meno rischioso della fantasia debba portare a supporre che in origine (e sia pure al tempo della dedica del tempio di Giove capitolino) il *praetor* o *praetor maximus*, nel senso di comandante dell'unica *legio* allora esistente, sia stato uno soltanto (che vi siano stati due *praetores* denominati *maximi*, come il Momigliano non esclude, semplicemente sposta il problema: non si capisce a quale dei due alluda la *lex vetusta*). I *praetores* divennero due con la scissione dell'esercito in due separate *legiones* (o gruppi di *legiones*). A tre, ma subordinando il terzo (*praetor minor*) agli altri due, li portarono le *leges Liciniae-Sextiae*, forse sanzionando ufficialmente una prassi del *praetor* giurisdicente già affermata in precedenza.

La *lex vetusta* di Livio (e della sua fonte, Cincio) si riferisce, in questo quadro ipotetico, alla situazione originaria, quella dell'unico comandante supremo. Ma non è detto che il qualificativo *maximus* sia appartenuto veramente ad essa, e non sia piuttosto uscito dalla penna di chi, riferendo la *lex vetusta*, aveva in mente la situazione dell'età storica, post-liciniana, che contempla una pluralità di *praetores*.

⁵ *Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica ital.* 81 (1959) 26.